

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PERRINO MICHELE

nella seduta del 4/03/2021,

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf rappresentando di essere titolare di un titolo fruttifero, sottoscritto con l'intermediario resistente in data 4/7/1986, appartenente alla serie "Q/P" e del valore nominale di £ 2.000.000. A riguardo, evidenzia che:

- la data di emissione del titolo suddetto è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- la presenza di due stampigliature ha reso impossibile stabilire quali tassi sarebbero stati applicati al titolo *de quo*;
- in ogni caso, con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, parte ricorrente deduce che l'intermediario gli avrebbe rimborsato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Precisa che al valore di rimborso pari sino al 20° anno dovevano aggiungersi, come da previsione contenuta sul retro del titolo, £ 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31



dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, pari a £ 44.079.520 corrispondenti ad € 22.765,18. Ciò posto, chiede che l'intermediario sia condannato a corrispondergli la differenza, che quantifica in € 7.586,45, già dedotte le ritenute di legge. Parte ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni cagionati per violazione dei canoni di correttezza e buona fede consistenti nelle somme portate dal buono, oltre rivalutazione, interessi legali dal soddisfo e spese della procedura.

Costitutosi, l'intermediario rappresenta che il buono oggetto di contenzioso è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri:

- sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
- sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie "Q/P" sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie "Q";
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche:

- con specifico riferimento all'eccezione di controparte circa l'incompetenza *ratione temporis*, ne eccepisce l'infondatezza poiché la controversia ha ad oggetto non il momento genetico del rapporto ma il momento esecutivo ovvero l'accertamento del corretto rimborso da parte dell'intermediario di un buono liquidato in data successiva al 1° gennaio 2009;
- avuto riguardo all'eccezione di controparte circa l'incompetenza per materia, afferma che essa è priva di fondamento atteso che la materia del risparmio postale, per orientamento ormai costante dei Collegi, è stata da tempo attratta nell'ambito delle competenze dell'Arbitro;
- relativamente al merito del ricorso, afferma che sulla parte posteriore del titolo non è stato apposto un solo timbro recante la misura dei nuovi tassi, bensì due timbri recanti rendimenti diversi per il periodo fino al 20° anno mentre, per il periodo che va dal 21° al 30° anno non è stato applicato alcun timbro relativo ai nuovi rendimenti.

Ritiene altresì che secondo quanto disposto dal Collegio di Coordinamento n. 6142/20 l'intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze strutturali del titolo sulla base del Decreto Ministeriale, va considerato negligente, con la conseguenza che il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari e più favorevoli riportati sul titolo.

Parte ricorrente, pertanto, insiste in ricorso.

## DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall'intermediario convenuto; in particolare se tale titolo debba essere rimborsato secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierno ricorrente.

Tanto precisato e preliminarmente, si evidenzia che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il titolo controverso risulta essere stato emesso antecedentemente al 1° gennaio 2009. Sul punto, si richiama l'orientamento dell'Arbitro (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), per cui sussiste la competenza temporale dell'ABF in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei titoli come quello di specie, infatti, i Collegi ABF ritengono che il diritto alla loro liquidazione sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la relativa sottoscrizione.

Parte resistente, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Anche in questo caso, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), secondo cui sussiste la competenza per materia dell'ABF qualora la controversia riguardi buoni come quello di specie. Va infatti negata a titoli come quello controverso la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, le eccezioni preliminari di parte resistente vanno respinte.

Venendo al merito del ricorso, si evidenzia che, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che il buono oggetto del presente procedimento veniva emesso in data 4/7/1986. Inoltre, risulta che sul fronte veniva apposta l'indicazione (originaria) della serie "O", corretta nella serie "P", e il timbro recante la dicitura "serie Q/P". Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "O" e due timbri, sovrapposti alla precedente griglia, che indicano delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "P" e della serie "Q".

Come è noto, il D.M. 13.06.1986, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto. Riguardo ai criteri di liquidazione del titolo controverso, si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il relativo valore d'incasso deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, bensì sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18).

Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice del titolo in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l'integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass.



Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l'eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n. 11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo del titolo controverso, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "O", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

Orbene, con riferimento al buono oggetto del presente procedimento, benché esso appartenga alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Quanto sopra, anche in considerazione dell'opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *"la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata"*.

Per queste ragioni, l'intermediario dovrà riconoscere alla cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi della serie "Q", regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

Parte ricorrente, ancora, chiede il risarcimento dei danni cagionati per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, per importo pari alle somme portate dal buono, oltre rivalutazione ed interessi legali dal soddisfo e le spese di procedura. Sul punto si evidenzia che la suddetta domanda risarcitoria risulta assorbita dall'accoglimento della domanda principale nei termini di cui sopra, posto che parte ricorrente fa discendere dalla violazione dai canoni di correttezza e buona fede la richiesta di liquidazione dei buoni. In ogni caso, qualora la domanda risarcitoria dovesse intendersi riferita alla contestazione del comportamento tenuto dall'intermediario al momento della sottoscrizione dei titoli, non potrebbe che rilevarsi l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, essendo stato il buono controverso sottoscritto in data 4/7/1986.

Va, infine, disattesa la domanda concernente la refusione delle spese di assistenza professionale, data la natura seriale del ricorso e, in ogni caso, in quanto non sorretta da alcuna documentazione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9183 del 06 aprile 2021

## **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986, , oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI